

## BILANCIO

---

### ***Cancellazione di crediti dal bilancio: identificazione e fattispecie***

di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

Sovente, nelle realtà aziendali, si presentano situazioni nelle quali è opportuno procedere con **l'eliminazione di un credito dal bilancio**. Il principio contabile OIC 15, nella versione aggiornata di dicembre 2016, specifica quando è possibile effettuare **l'annullamento della voce** in questione, ovverosia nei casi di **estinzione e cessione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi** relativi al credito considerato. La stessa, pertanto, in base alle disposizioni analizzate deve rimanere iscritta qualora:

- non si **estinguano i diritti contrattuali** sui flussi finanziari derivanti dal credito; o
- non avvenga **il trasferimento della titolarità dei diritti contrattuali** sui flussi finanziari connessi e tutti i rischi collegati al credito non siano sostanzialmente spostati in capo al cessionario.

Affinché si verifichi l'estinzione dei diritti contrattuali e la cancellazione abbia efficacia, è opportuno che sopraggiunga un evento tale per cui **si esaurisca il diritto** a pretendere degli **importi di disponibilità liquide dai clienti**, il quale, a titolo esemplificativo, può configurarsi:

- in un pagamento;
- nella prescrizione;
- in una transazione;
- nella rinuncia al credito;
- in rettifiche della fatturazione.

In presenza di una **cessione avvenuta in assenza del contestuale passaggio di tutti i rischi** in capo al cessionario, il documento citato denota il fine ultimo della disposizione, ovvero *“una più efficace rappresentazione del rischio inerente ai portafogli di crediti ceduti in operazioni che mantengono in capo al cedente i rischi del credito”*.

È necessario, pertanto, considerare tutti gli aspetti inerenti il trasferimento dei rischi, ovverosia le **clausole contrattuali** presenti, tra le quali, ad esempio, si annovera la sussistenza di possibili **commissioni, franchigie e penali** causate da un mancato pagamento. Altresì, è bene valutare l'esistenza di eventuali **obblighi di riacquisto** nel caso si manifestino determinate circostanze.

Dal punto di vista contabile, il credito che permane nel bilancio, a seguito del mancato trasferimento sostanziale di tutti i rischi, deve essere sottoposto, per quanto riguarda **la connessa valutazione**, alla disciplina dell'OIC 15. I costi correlati a tale operazione, secondo il principio citato, si configurano in interessi, commissioni da versare al cessionario e sono

segnalati con indicazione specifica nel conto economico.

Se lo spostamento sostanziale di tutti i rischi è avvenuto in capo al cessionario, ma tuttavia permangono ancora dei **rischi minimali** in capo al cedente, per gli stessi dovrà essere effettuato **un apposito accantonamento**, in presenza di condizioni correttamente riconducibili all'OIC 31 sui fondi per rischi e oneri.

Qualora invece si verifichi il trasferimento sostanziale di tutti i rischi con conseguente cancellazione del credito, si provvede a indicare nella **voce B14 del conto economico** – ad eccezione dei casi in cui dal contratto discendano componenti economiche di diversa natura – una **perdita su crediti**, generata dalla differenza tra il corrispettivo e il valore contabile del credito al momento della cessione.

In riferimento alla **completa disciplina** dell'estinzione del credito, l'appendice A del principio, denominata "*principali fattispecie di smobilizzo dei crediti e relativo trattamento contabile*", illustra alcune delle fattispecie che causano la **mancata cancellazione**, configurabili in:

- cambiali girate all'incasso;
- **cessioni pro-solvendo** e **cessioni pro-soluto** nelle quali non si realizza il trasferimento sostanziale di tutti i rischi inerenti il credito;
- **cartolarizzazioni** nelle quali non si realizza il trasferimento sostanziale di tutti i rischi inerenti il credito;
- **ricevute bancarie** e mandato all'incasso;
- cessione a scopo di garanzia;
- pegno di crediti.

Viceversa, **l'annullamento della voce** si effettua quando la società si trova in presenza di:

- **conferimento** del credito;
- **vendita** del credito e *factoring* con cessione *pro-soluto*, ove vi sia il trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito;
- ***datio in solutum***;
- cartolarizzazioni nelle quali si produca il trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

